



REGOLAMENTO ALBO FORNITORI DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI BARI

APPROVATO NELLA SEDUTA DI CONSIGLIO DEL 19/02/2018

PREMESSA

In attuazione del Regolamento per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria l'Ordine Degli Ingegneri Della Provincia Di Bari può individuare gli operatori economici per le procedure di affidamento di lavori, di servizi e forniture, anche selezionandoli da un Albo Fornitori da costituire appositamente, nel rispetto dei principi del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., da consultare per affidamenti di lavori, servizi e forniture occorrenti per il funzionamento dell'OIBA, che sarà pubblicato sul sito istituzionale nella sezione "Bandi di gara, avvisi, albo fornitori e regolamento".

Art. 1

Il presente regolamento disciplina la procedura per l'istituzione e la tenuta dell'Albo Fornitori per gli acquisti effettuati dall'OIBA aventi ad oggetto forniture di beni, prestazioni di servizi ed esecuzione di lavori.

L'Albo Fornitori contiene l'elenco delle operatori economici ritenuti idonei per specializzazione, potenzialità produttiva e commerciale, che presenteranno regolare domanda d'iscrizione secondo le modalità previste dal presente regolamento in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 5.

Gli acquisti riguardano le tipologie merceologiche rientranti nella categoria di spese sotto la soglia comunitaria secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

L'ammissione dell'operatore economico all'Albo non sarà costitutiva, in capo al medesimo, di diritti, aspettative, interessi qualificati in ordine alla sottoscrizione di contratti con l'OIBA.

Art. 2

All'Albo dei Fornitori, l'OIBA attingerà nei casi di invito per affidamenti di forniture di beni, lavori e servizi con trattative dirette secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per gli acquisti fino a 40.000 euro, escluso IVA ed eventuali oneri previdenziali, e per l'effettuazione di indagini di mercato.

L'OIBA potrà rivolgersi anche ad altre imprese non iscritte nell'Albo quando si presenta uno dei casi sotto esposti:

- acquisizione di beni che attengono a prodotti di particolare complessità tecnologica e/o caratterizzati da connotati tecnico economici altamente innovativi rispetto al mercato;



- diritti di esclusiva;
- brevetti e/o proprietà industriale;
- completamento di precedenti forniture di beni e/o servizi già affidate;
- qualora, in relazione alle particolari caratteristiche del bene o servizio da acquisire, non siano presenti nell'Albo operatori economici idonei a rendere la prestazione richiesta.

In uno qualsiasi dei casi di cui sopra l'OIBA individuerà, attraverso procedure di evidenza pubblica, gli operatori economici cui affidare la fornitura di beni, lavori e/o servizi.

Art. 3

L'Albo dei Fornitori di beni e servizi è articolato in diverse categorie merceologiche di cui all'elenco riportato nell'Allegato 1.

L'OIBA, qualora lo ritenga utile ai fini gestionali e/o per specifiche esigenze sopravvenute, si riserva la facoltà di integrare e/o variare il numero e la denominazione delle classi merceologiche.

Art. 4

La scelta degli operatori economici da invitare alle procedure di cui al presente regolamento prevede il criterio della trasparenza e della rotazione dei soggetti iscritti nelle rispettive categorie merceologiche.

Art. 5

Possono essere iscritti come operatori economici dell'OIBA:

- I professionisti singoli o in forma associata;
- Gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative;
- I consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909 n.422 e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985 n.443;
- I consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'art.2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni del Codice degli Appalti.

Tali soggetti devono essere già costituiti al momento della presentazione della domanda di iscrizione.



Ogni operatore economico per conseguire l'iscrizione all'Albo Fornitori dovrà presentare apposita domanda contenente tutte le informazioni e la documentazione di tipo generale e specifico secondo le modalità e con le forme richieste dal presente regolamento e relativi allegati.

Gli operatori dovranno presentare apposita domanda e relativa documentazione e dovranno indicare la categoria merceologica di interesse.

Art. 6

La procedura di cui al presente articolo intende perseguire le due seguenti finalità:

- a) descrivere in dettaglio, tutte le fasi che l'OIBA porrà in essere per l'istituzione e la successiva tenuta dell'Albo Fornitori;
- b) fornire una guida pratica per l'operatore economico in cui sono indicate le modalità operative necessarie per conseguire e mantenere l'iscrizione all'Albo.

6.1. Requisiti di Iscrizione

A. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E DI IDONEITA' PROFESSIONALE

Sono ammessi all'elenco gli operatori aventi i requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D. Lgs 50/2016 così come modificato dal D. Lgs 56/2017.

Nel caso di consorzio i requisiti di cui sopra devono essere posseduti dal consorzio e da ciascuna impresa consorziata.

B. REQUISITI RELATIVI ALLA CAPACITA' ECONOMICO-FINANZIARIA

L'operatore economico dovrà comprovare la propria capacità economica e finanziaria ai sensi dell'art. 83, c. 4 del D. Lgs. n. 50/16 e s.m.i.

Se l'operatore richiedente non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l'inizio dell'attività da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economico-finanziaria con qualsiasi altro documento considerato idoneo dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari.

C. REQUISITI RELATIVI ALLA CAPACITA' TECNICO PROFESSIONALE

L'operatore economico dovrà dimostrare la propria capacità tecnico professionale ai sensi dell'art. 83, c. 6 del D. Lgs. n. 50/2016.

6.2 – Documenti e titoli per l'iscrizione

La domanda di iscrizione nell'elenco dovrà essere corredata dalla documentazione di seguito descritta:



1. **Dichiarazione**, successivamente verificabile, resa individualmente dal legale rappresentante e da tutti i soggetti indicati dall'art. 80 comma 3 del Codice dei Contratti Pubblici con le modalità di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, con cui il Soggetto attesti di possedere i requisiti di carattere generale di cui all'art. 6 lettera A, ed in particolare:

- L'assenza, elencandoli specificamente, dei motivi di esclusione di cui all'art 80 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;
- L'insussistenza dei divieti, elencandoli specificamente, di cui all'art. 5 del presente avviso;
- L'elenco delle eventuali società con le quali intercorrano rapporti di collegamento ovvero di controllo ai sensi dell'art.2359 c.c.;
- Il consenso al trattamento dei dati.

2. **Dichiarazione**, successivamente verificabile, sottoscritta in conformità alle disposizioni del DPR 445/2000, con cui il Soggetto attesti la propria capacità economica e finanziaria di cui all'art. 6 lettera B, mediante presentazione di dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del DPR n. 445/2000, concernente il fatturato realizzato negli ultimi tre esercizi utili

3. **Dichiarazione**, successivamente verificabile, sottoscritta in conformità alle disposizioni del DPR 445/2000, con cui il Soggetto attesti la propria capacità tecnico professionale ai sensi dell'art. 83, c. 6 del D. Lgs. n. 50/2016 allegando:

a. In caso di professionisti, in forma singola o associata, certificato di iscrizione all'albo professionale di appartenenza, certificato di regolarità contributiva presso la cassa previdenziale di appartenenza e curriculum vitae contenente l'elenco dei principali servizi prestati presso soggetti pubblici e/o privati in relazione alle categorie merceologiche di cui all'allegato N. 1 per le quali si chiede l'iscrizione all'Elenco;

b. In tutti gli altri casi di operatori economici, originale del certificato della CCIAA (ovvero copia fotostatica dello stesso, dichiarato conforme all'originale ai sensi dell'art. 19, D.P.R. 445/00, come modificato dall'art. 15, L. 03/03) rilasciato dalla CCIAA competente e in corso di validità; documento unico di regolarità contributiva con data non anteriore a 6 mesi dalla presente domanda; dichiarazione sull'Organico medio annuo e sul contratto collettivo nazionale di lavoro adottato; eventuale certificazione di qualità secondo la normativa CEE; eventuale attestazione di qualificazione SOA relativa ai lavori per i quali si chiede l'iscrizione; curriculum con l'elenco dei principali servizi/lavori/forniture prestati presso soggetti pubblici e/o privati in relazione alle categorie merceologiche di cui all'allegato N. 1 per le quali si chiede l'iscrizione all'Elenco, comprensivo di descrizione della struttura organizzativa posseduta contenente indicazioni circa la strumentazione, le



apparecchiature, le strutture e le qualifiche professionali dei dipendenti a tempo indeterminato con specifiche mansioni svolte.

Ciascuna dichiarazione andrà sottoscritta ed alla stessa allegata copia di valido documento di identità.

La domanda di iscrizione, redatta obbligatoriamente in lingua italiana, deve essere recapitata al seguente indirizzo: “*Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari, viale Japigia n. 184, 70126 Bari*” ovvero può essere inoltrata mediante l’invio da una casella PEC in formato Pdf all’indirizzo segreteria@pec.ordingbari.it, con la dicitura "ISCRIZIONE ALBO FORNITORI DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI BARI".

6.3 Esame di ammissibilità da parte dell'OIBA

L'esame di ammissibilità consiste in appositi controlli che l'OIBA effettua, anche a campione, circa la completezza delle dichiarazioni e la consistenza degli allegati rispetto a quanto dichiarato nella domanda di iscrizione all'Albo dell'operatore.

L'OIBA in ogni caso:

- informa l'operatore circa le eventuali carenze di dichiarazioni o di documentazione con apposita comunicazione che verrà inviata esclusivamente al recapito indicato dall'operatore in sede di domanda di iscrizione, se presente recapito e-mail verrà preferito tale mezzo;
- si riserva di comunicare l'eventuale diniego all'istanza di iscrizione, fatti salvi i casi di sospensione e cancellazione dall'Albo sotto regolamentati.

6.4 Aggiornamento della posizione e inserimento nuovi fornitori

Adempimenti dell'Operatore economico

L'aggiornamento e la variazione delle informazioni contenute nella scheda anagrafica deve essere effettuata a cura e responsabilità del singolo operatore economico.

Pertanto, l'operatore è tenuto periodicamente a monitorare la propria iscrizione all'Albo Fornitori, verificando che le informazioni siano corrette, complete ed attuali.

Ogni qualvolta si verificano variazioni rispetto alle dichiarazioni già rese all'OIBA, l'operatore deve comunicarlo tempestivamente all'OIBA, e comunque non oltre il 30° giorno da quando le stesse sono intervenute. Nel caso di mancata comunicazione nei tempi e con le modalità previste si provvederà alla cancellazione dall'Albo Fornitori dell'operatore inadempiente.

Adempimenti dell'OIBA



L'OIBA tiene costantemente aggiornato l'Albo Fornitori e procede ogni due anni a richiedere ai fornitori iscritti nell'Albo il rinnovo della documentazione presentata, al fine di accertarne la sussistenza dei requisiti richiesti.

L'OIBA inserisce nell'Albo gli operatori economici via via che presentano domanda di iscrizione e che a seguito dell'esame e dei controlli risultano in possesso di tutti i requisiti necessari in base a quanto disposto nell'articolo precedente.

6.5 Sospensione e ipotesi di cancellazione

Qualora da una verifica dovesse emergere che alcune informazioni risultino essere difformi rispetto a quanto indicato nella scheda anagrafica, l'OIBA potrà, a suo insindacabile ed inappellabile giudizio, escludere l'operatore economico dall'Albo per un periodo minimo di 30 giorni e sino ad un massimo di 2 anni.

La sospensione si verificherà quando l'operatore economico si trova in uno dei seguenti casi:

- 1) sia in corso procedura di concordato preventivo o di fallimento o altra procedura concorsuale;
- 2) siano in corso procedimenti penali relativi a delitto che per la sua natura o per la sua gravità faccia venir meno i requisiti di natura morale richiesti per l'iscrizione all'Albo e/o procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423. Tale provvedimento si adotta quando l'ipotesi si riferisce al titolare o al direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo, ai soci accomandatari o al direttore tecnico o se si tratti di società in accomandita semplice, agli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o al direttore tecnico se si tratti di ogni altro tipo di società o di consorzio;
- 3) siano in corso accertamenti per responsabilità concernenti irregolarità nell'esecuzione dei servizi o delle forniture;
- 4) condotta tale da turbare gravemente la normale tenuta dei rapporti con l'OIBA;
- 5) comprovate negligenze nell'esecuzione dei servizi o delle forniture.
- 6) comprovate negligenze nella produzione di documentazione, dopo eventuale richiesta da parte dell'OIBA in relazione ad eventuali verifiche di requisiti tecnico/amministrativi o ad altri obblighi di trasparenza di cui alla vigente normativa.

L'operatore economico che ha conseguito l'iscrizione all'Albo Fornitori può in qualsiasi momento chiedere all'OIBA di essere cancellato dall'Albo medesimo. La richiesta di cancellazione deve essere formulata per iscritto dal Legale Rappresentante o da altro soggetto munito dei poteri di firma.



Si fa presente che tutti i casi di cancellazione, sia a domanda che d'ufficio, comportano l'impossibilità di essere reinseriti nell'Albo Fornitori per l'annualità di riferimento, qualora dovesse essere presentata nuova domanda di iscrizione. La documentazione già presentata non verrà restituita, neppure su richiesta.

L'OIBA dispone la cancellazione dall'Albo Fornitori di quegli operatori che non osservano le seguenti disposizioni:

- 1) nel caso in cui, a seguito di verifiche anche a campione, si accerti il venir meno dei requisiti già sussistenti in sede di iscrizione;
- 2) comunicazione di informazioni false e produzione di documentazione falsa;
- 3) mancato rispetto degli obblighi contrattuali (ritardi nelle consegne, standards qualitativi o tecnici inferiori a quelli richiesti ecc.).

Art. 7

L'OIBA si riserva comunque la facoltà di procedere all'acquisizione di beni e/o servizi, mediante procedure ad evidenza pubblica, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 8

Gli operatori economici iscritti all'Albo Fornitori, nulla potranno pretendere qualora l'OIBA non dia corso ad acquisizioni nel ramo merceologico d'interesse oppure non dia corso a procedure in quantità tali da non poter scorrere l'intero elenco di soggetti iscritti.

Art. 9

L'avviso relativo al presente regolamento nella sua interezza ed ogni modifica del medesimo, la modulistica relativa e gli eventuali aggiornamenti dei requisiti necessari all'iscrizione all'Albo Fornitori, verranno pubblicati sul sito dell'OIBA: <http://www.ordingbari.it>.

L'Albo dei Fornitori, comprensivo di tutti i suoi successivi aggiornamenti, verrà pubblicato sul sito dell'OIBA: <http://www.ordingbari.it>.

Art. 10

L'OIBA garantisce che il trattamento dei dati personali del Fornitore avverrà esclusivamente per le finalità inerenti alla gestione della procedura di cui al presente regolamento nel rispetto dei limiti e delle condizioni posti dal D.Lgs. n. 196/2003.

Bari, 19/02/2018